

Egregio Dottor Cionci,

sottopongo alla Sua attenzione il presente studio, elaborato in risposta all'articolo di Aldo Maria Valli, intitolato “Munus e ministerium nella rinuncia di Benedetto XVI: l'apparenza e la sostanza”.  
<https://www.aldomariavalli.it/2025/08/22/munus-e-ministerium-nella-rinuncia-di-benedetto-xvi-lapparenza-e-la-sostanza/>

L'indagine qui proposta mira a fornire, in maniera sintetica, un'analisi rigorosa e sistematica della distinzione tecnico-giuridica tra munus e ministerium, quale delineata dal Codice di Diritto Canonico, confermata dalla prassi storica e dalla dottrina consolidata. Attraverso l'esame dei testi normativi, dei precedenti pontifici e degli aspetti interpretativi più rilevanti, il lavoro intende chiarire come la rinuncia del 2013 debba essere letta in piena conformità con il diritto canonico, evidenziando la rilevanza sostanziale e non meramente lessicale della terminologia impiegata.

### **Munus e Ministerium: distinzione tecnica, radici storiche, implicazioni canonistiche**

#### **1) Il Codice di Diritto Canonico distingue munus e ministerium**

Testi normativi

I testi latini vincolanti

- Can. 331: «...in quo permanet munus a Domino singulariter Petro...; qui ideo vi muneris sui... potestatem... quam semper libere exercere valet». Qui il legislatore distingue l'ente (munus) dal suo esercizio.
- Can. 332 §2: «Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur...». L'oggetto della rinuncia è munus, non “ministerium”.
- Can. 333 §2: «...ius est... determinare modum huius muneris exercendi». Il Codice terminologicamente distingue tra munus e exercitio del munus. Non è “circolarità semantica”: è distinzione tecnica.
- Can. 335: «Sede Romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur...». L'ordinamento conosce la categoria della “Sede impedita” anche per il Romano Pontefice.
- Can. 412 (per analogia tipologica) sulla sede episcopale impedita: «...si Episcopus... a munere pastorali praepediatur ita ut... exercere non possit». Anche qui: munus posseduto, ministerium impedito.

Il Codice usa munus quando parla dell'ente-oggetto (l'ufficio petrino) e poi parla dell'esercizio (exercendi; in italiano: “esercizio dell'ufficio”). Se il legislatore avesse voluto

una sinonimia perfetta, non avrebbe precisato “modum huius muneris exercendi”. Fine del mito della “equivalenza totale”.

\* Il munus è donum divinum e fondamento giuridico del primato; la potestas ne è l'esercizio concreto.

Per riassumere:

- Can. 332 §2: rinuncia valida solo se fatta al munus.
- Can. 333 §2: parla di modum huius muneris exercendi, distinguendo ente da atto.
- Can. 335: Sede vacante o impedita. La categoria della sede impedita pontificia è chiaramente prevista.
- Can. 412: sede episcopale impedita, in cui il vescovo conserva il munus ma non può esercitare il governo.

Si rammenta che in funzione dell'aspetto interpretativo:

- Il can. 17 obbliga a rispettare il significato proprio delle parole. Se munus e ministerium fossero perfetti sinonimi, non ci sarebbe ragione di usare due termini distinti nei canoni centrali.
  - La distinzione è coerente con la tradizione giuridica romana: munus = incarico, carica, dovere pubblico; ministerium = servizio, funzione pratica.
- \* Sintesi: Il legislatore canonico non fa giochi retorici, ma individua categorie giuridiche precise.

## **2) La Declaratio di Benedetto XVI (11 febbraio 2013)**

Il testo recita: «declaro me ministerium Episcopi Romae... renuntiare».

Problema

- Il can. 332 §2 richiede rinuncia al munus.
- Ministerium designa l'esercizio attivo (governo, rappresentanza), non il titolo in sé.
- Se la rinuncia riguarda l'esercizio, ma non l'ufficio, l'atto non realizza la fattispecie tipica prevista dal canone.

Aspetti interpretativi

- La rinuncia papale è atto giuridico singolarissimo (actum legitimum sui generis): non richiede accettazione, ma deve rispettare la forma voluta dalla legge.

- L’errore di oggetto in un atto unilaterale che incide su un ufficio divino-ecclesiale non è dettaglio formale, ma vizio sostanziale.
- La dottrina canonistica classica (es. Cappello, Wernz-Vidal, Michiels) ribadisce che la precisione terminologica è essenziale negli atti relativi all’ufficio petrino.

Il nodo della Declaratio (2013): ministerium ≠ munus

Il testo latino di Benedetto XVI dice: «declaro me ministerium Episcopi Romae... renuntiare». Non dice “munus”.

Ora, il can. 332 §2 richiede, alla lettera, la rinuncia al munus e che tale rinuncia sia rite manifestetur. In diritto (cfr. can. 17: le leggi si intendono secundum propriam verborum significationem), la sostituzione dell’oggetto giuridico non è un vezzo stilistico: tocca la fattispecie di validità.

Chi dice “basta l’orale davanti ai cardinali, la Declaratio è un di più” dimentica che ciò che conta è come è stata manifestata la volontà: che cosa ha rinunciato? Se si manifesta la rinuncia all’esercizio, ma il canone chiede la rinuncia all’ente, la questione non è di pedanteria, ma di tipicità dell’atto.

### **3) La “rinuncia validamente fatta” in Universi Dominici Gregis (1996)**

- Giovanni Paolo II: la Sede è vacante “per morte del Papa o per rinuncia validamente fatta”.
- La validità rimanda espressamente al can. 332 §2: quindi alla rinuncia al munus.
- In altre parole: UDG lega la vacanza del soglio a morte o rinuncia al munus, nessun’altra fattispecie.

### **4) Risposte alle tesi opposte**

a) “Il diritto non conosce scissione”

→ Smentito dai canoni: il Codice distingue titolarità (munus) ed esercizio (ministerium).

b) “Tradizione e prassi li usano come equivalenti”

→ Non in sede legislativa. La Curia può usare termini flessibili in discorsi pastorali, ma nei canoni centrali la distinzione è netta.

c) “La Declaratio va letta alla luce del canone”

→ Giusto, ma significa che l’oggetto doveva essere munus, non che possiamo reinterpretare ministerium come sinonimo.

d) “Conta solo la libertà dell’atto”

→ Falso: il canone richiede anche che l'oggetto sia il munus. “Rite manifestetur” vuol dire manifestare ciò che il legislatore chiede.

e) “La sede impedita vale solo per prigionia”

→ Can. 412: anche “altra inabilità” o cause che impediscono la comunicazione con i fedeli. Non solo prigionia.

### **5) La logica del “paradosso” (Viganò)**

Mons. Viganò sostiene che sarebbe “assurdo” poter possedere il munus senza esercitare il ministerium e, per simmetria, esercitare il ministerium senza il munus. La prima metà è precisamente ciò che il Codice prevede come sede impedita: munus in capo al titolare, esercizio impedito (praepediatur). La seconda metà è, tecnicamente, la definizione storica di antipapa: chi esercita funzioni senza legittimo titolo.

Formula chiara (risposta a Viganò):

- Papa con munus senza ministerium → sede impedita (can. 335/412).
- Chi esercita ministerium senza munus → usurpatore/antipapa (nozione storico-giuridica attestata es. Clemente VII, Benedetto XIII ad Avignone).

\* Ergo: non è paradosso. È diritto positivo e storia della Chiesa.

### **6) Confronti storici**

Papi

Confronto storico: Pio VI, Pio VII, Benedetto XVI.

- Pio VI (1775–1799): arrestato dai francesi, deportato e morto a Valence. Oggettiva impossibilità di governo: caso-tipo per capire la sede impedita (titolo non cessato, esercizio impedito).
- Pio VII (1800–1823): sequestrato da Napoleone (1809), condotto a Savona e Fontainebleau; lunghi periodi in cui l'esercizio fu materialmente impedito. Anche qui, munus in capo al Pontefice, ministerium impedito.
- Benedetto XVI (2005–2013): nella Declaratio, a suo danno, ha annunciato la rinuncia al ministerium. Se come sostiene la lettura strettamente testuale non ha rinunciato al munus (can. 332 §2), la figura giuridica coerente non è “doppio papato”, ma sede impedita del

titolare. È esattamente la combinazione che l'articolo dichiara “impossibile”.

## Monarchi

(Contropiede monarchico evocato dall'articolo):

- Carlo I d'Austria (1916–1918): non abdicò, ma “rinunciò a partecipare” agli affari di Stato; titolo “restato”, esercizio cessato di fatto. È l'ovvio parallelo civile di munus senza ministerium.
- Umberto II (maggio–giugno 1946): re in esilio, deposto, senza esercizio del potere ma con la qualifica personale di sovrano “in titolo” nella memoria dinastica. Ancora una volta: titolo ≠ esercizio.

L'articolo invoca il parallelo monarchico per negare la distinzione, ma il parallelo dimostra la distinzione tra titolarità ed esercizio. Nel diritto canonico, la categoria tecnica parallela c'è già: sede impedita (can. 335/412).

## 7) Aspetti canonistici di contesto

- La rinuncia papale è un atto libero ma tipico: non ammette surrogati terminologici.
  - La dottrina canonistica classica distingue sempre titolarità (munus, ius divinum) da esercizio (ministerium, ius humanum).
  - Nei secoli, vari papi pensarono alla rinuncia: Celestino V (1294) parlò esplicitamente di rinuncia al “papatus”, non al ministerium.
  - Gregorio XII (1415), nell'abdicare per porre fine allo scisma, usò formule inequivoci: rinuncia “papatui et pontificatus”, non all'esercizio.
- \* Confronto linguistico: Celestino V e Gregorio XII usarono termini sostanziali (papatus, pontificatus). Benedetto XVI no: parlò solo di ministerium.

## 8) Conclusione

1. Canone 332 §2: rinuncia valida solo se riguarda il munus.
  2. Codice: distingue munus e ministerium.
  3. Categoria sede impedita: munus presente, ministerium impedito.
  4. Storia papale e monarchica: esempi concreti confermano la distinzione.
  5. Declaratio: usa ministerium, non munus. Difetto non formale, ma sostanziale.
  6. Viganò: il suo “assurdo” è in realtà previsto (munus senza ministerium), mentre il vero assurdo è ministerium senza munus (antipapa).
- \* In diritto canonico, la precisione terminologica è essenziale. La Declaratio non corrisponde alla fattispecie tipica della rinuncia papale: questo è il cuore del problema giuridico e storico.

A conclusione, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Lei e a tutti i lettori che hanno avuto la pazienza e la cortesia di seguire questo piccolo studio canonico.

L’analisi ha cercato di chiarire, con rigore e attenzione, la distinzione tra munus e ministerium e il significato giuridico della rinuncia di Benedetto XVI, offrendo strumenti per una lettura più consapevole e approfondita della materia.

La vostra attenzione e il vostro interesse rendono possibile un confronto serio e rispettoso su temi così delicati.

Facendo nostro il motto di San Luigi Orione Ave Maria e avanti!

Il Suo canonista.